



Delibera dell'assemblea del 13 dicembre 2023

VISTO lo Statuto dell'ENBIC Sicurezza, così come integrato e modificato in data 13 novembre 2023.

VISTA la normativa in materia di formazione professionale ed in particolar modo la formazione inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

VISTO l'art. 51 del d. lgs. 81/08 che definisce ruoli e compiti degli organismi paritetici.

VISTO l'art. 51, comma 1bis del d. lgs. 81/08.

VISTO il comma 12, art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 che dispone che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, e che la stessa debba avere luogo durante l'orario di lavoro, senza comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

VISTO il comma 4, art. 32 del D.lgs. 81/2008 in base al quale gli organismi paritetici possono organizzare i corsi di formazione per i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione.

VISTO l'art. 51 del D.lgs. 81/2008 in base al quale gli organismi paritetici, possono rilasciare attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30.

CONSIDERATO che per l'attuazione del D. Lgs. 81/2008 si richiama e si rimanda a successivi Accordi Stato Regioni nei quali gli organismi paritetici sono chiamati ed autorizzati allo svolgimento della formazione dei lavoratori.

TENUTO CONTO delle previsioni contenute nel decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali nr. 171/2022.

RITENUTO di dover adottare un Regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento e le procedure volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, tra cui le attività di formazione, attestazione e asseverazione.

**Su proposta del comitato di Presidenza
L'ASSEMBLEA
approva il seguente**

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE

Art. 1 – Istituzione, sede e scopi

1. In base a quanto previsto dall'art. 5 dello statuto dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale ENBIC Sicurezza - d'ora in poi OPNC - anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 30, 32, 37 e 51, del D. Lgs. n. 81/2008, è istituita la Commissione Nazionale per la formazione, l'attestazione e l'asseverazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, d'ora in poi anche solo "Commissione Nazionale per la Formazione";
2. La Commissione Nazionale per la formazione è insediata presso la sede nazionale OPNC;
 - a) elabora programmi e progetti formativi in ordine alla formazione sulla sicurezza sul lavoro;
 - b) definisce gli ambiti di attività di supporto alle imprese nonché dell'asseverazione dei modelli di organizzazione e delle specifiche commissioni tecniche previste dalla legge;
 - c) coordina e controlla le iniziative e le attività formative promosse ed organizzate dalle sedi territoriali dell'OPNC o dalla rete degli organismi paritetici regionali (OPRC) e territoriali (OPTC) laddove costituiti.

Art 2 - Organi della Commissione

1. la Commissione Nazionale per la Formazione è composta da 6 membri, anche elevabili, paritariamente, nominati dall'OPNC, tra professionisti, consulenti, esperti e formatori in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro privilegiando i soggetti iscritti negli elenchi delle associazioni più rappresentative a livello nazionale che si occupano della materia.
2. Fra i membri nominati vengono eletti, su indicazione dell'OPNC, il Presidente ed il Vice Presidente.
3. Per la validità delle sedute e delle delibere della Commissione è richiesta la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno altri tre componenti.
4. Il Presidente può essere sostituito temporaneamente in caso di impedimento dal Vice Presidente.
5. Il Presidente della Commissione può richiedere all' OPNC, che si pronuncia tramite i propri organismi, l'istituzione di sottocommissioni per qualsiasi esigenza e specificità si rendessero necessarie.

Art. 3 – La Collaborazione tra le parti sociali

1. Alla Commissione Nazionale per la formazione sono demandati tutti gli adempimenti formali e sostanziali in attuazione di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali, in essere tra le Parti Sociali che, in applicazione del D. Lgs. 81/2008, in relazione alla formazione, prevedono:
 - a) Formazione e aggiornamento per i R.L.S. e R.L.S.T.
 - b) Formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti.
 - c) Formazione ed addestramento all'uso di specifiche attrezzature.
2. La Commissione Nazionale per la Formazione definisce a livello nazionale programmi e contenuti specifici della formazione di cui al comma 1. A livello regionale tali compiti sono demandati all'OPRC in sinergia con la Commissione Nazionale medesima.
3. Le associazioni possono inoltrare richiesta di specifici programmi e progetti formativi, a livello nazionale, che verranno esaminati dalla Commissione Nazionale e qualora approvati costituiscono modello di riferimento e di applicazione per tutte le aziende rappresentate.

4. L'adozione del progetto formativo approvato dall' OPNC costituisce ed assolve la collaborazione prevista dal comma 12 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 a valere per tutte le sedi territoriali dell'OPNC e degli OPRC e OPTC, laddove costituiti.
5. L'ente organizzatore del corso approvato deve, nel caso di cui ai precedenti commi 3 e 4, inoltrare all' OPNC la sola comunicazione della data e della sede di svolgimento del corso.
6. La Commissione Nazionale per la formazione non esamina progetti di singole aziende, che si dovranno rivolgere direttamente alle sedi territoriali dell'OPNC o OPRC e/o OPTC, laddove costituiti.
7. I progetti formativi approvati dalla Commissione Nazionale per la formazione verranno protocollati e raccolti agli atti dall' OPNC e messi a disposizione, ai fini della loro applicazione alle sedi territoriali dell'OPNC o agli OPRC e OPTC, secondo le indicazioni della stessa Commissione.
8. Le modalità di svolgimento, accreditamento, controllo, verifica dei programmi e della prevista collaborazione con le sedi territoriali dell'OPNC o degli organismi paritetici territoriali o degli enti bilaterali sono svolti nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e dagli accordi in Conferenza Stato/regioni.

Art. 4 Competenze specifiche

1. La Commissione Nazionale per la formazione definisce, ai fini della loro applicazione da parte delle sedi territoriali dell'OPNC o degli OPRC e OPTC, ove costituiti, le linee di indirizzo riguardanti:
 - a) definizione delle prassi per gli organismi di prima istanza in merito alle controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - b) definizioni per il rilascio delle attestazioni per lo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto alle imprese;
 - c) modalità per l'asseverazione della adozione dei modelli di organizzazione;
 - d) le funzioni di supporto dei propri RLS ed RLST per l'esercizio della loro attività, nell'ambito del settore e del territorio di riferimento.
2. La Commissione Nazionale per la formazione nell'ambito della direzione e coordinamento delle sedi territoriali dell'OPNC e/o degli OPRC e OPTC svolge le seguenti attività:
 - a) elaborare indicazioni per l'erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - b) Programmare, organizzare e realizzare le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quelle relative alla formazione dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
 - c) Predisporre le istruzioni operative necessarie per la realizzazione delle attività formative poste in essere dalle sedi territoriali dell'OPNC e/o dagli OPRC e OPTC.
 - d) Progettare corsi di formazione per l'applicazione delle linee guida UNI-INAIL e OHSAS 18001:2007 per l'adozione dei sistemi di gestione.
 - e) Promuovere corsi di formazione finalizzati all'accesso ai fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della L. n. 388/2000 e successive modificazioni, e ai fondi di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 276/2003.
3. Garantire, mediante l'istituzione di appositi corsi, la formazione specifica dei soggetti incaricati all'accesso nei luoghi di lavoro, nel territorio o nel comparto di competenza, ai fini dell'effettuazione dei sopralluoghi mirati al miglioramento della tutela dei lavoratori.

Art. 5 Commissione paritetica di supporto alle imprese

1. La Commissione Nazionale definisce i criteri e le modalità cui devono attenersi le sedi territoriali dell'OPNC e degli OPRC e OPTC, ove costituiti, per la costituzione di una specifica commissione a livello territoriale, paritetica e tecnicamente competente per:

- a) risolvere le controversie insorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, sulla informazione e sulla formazione;
 - b) valutare e attestare le buone prassi, provenienti dal territorio, in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, previa predisposizione di idonee modalità di raccolta delle stesse;
 - c) elaborare linee guida per l'assistenza alle imprese aderenti, finalizzate all'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - d) supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, attestandone la corretta esecuzione;
 - e) elaborare le procedure per la comunicazione, da parte dell'OPNC, del nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), nel caso in cui il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non sia stato nominato/designato/eletto presso la singola azienda;
 - f) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
 - g) predisporre i documenti di riconoscimento ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro degli incaricati degli organismi paritetici ed elaborare le istruzioni operative e le norme comportamentali da seguire.
2. La Commissione Nazionale definisce le modalità per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche tenendo conto delle proposte provenienti dalle sedi territoriali.
 3. La Commissione Nazionale definisce quote ed importi che le aziende dovranno corrispondere alle sedi territoriali dell'OPNC o per quelle degli OPRC e OPTC per le attività previste nel presente Regolamento.

Art. 6 Commissione paritetica per l'asseverazione

1. La Commissione Nazionale definisce i criteri e le modalità per la costituzione di una specifica commissione a livello territoriale, paritetica e tecnicamente competente per:
 - a) elaborare le modalità per la verifica dei modelli di organizzazione e di gestione riconosciuti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - b) individuare e predisporre le modalità finalizzate alla dimostrazione, da parte delle aziende, dell'efficace attuazione del modello di gestione, ai fini del riconoscimento delle esimenti di cui al D.lgs. n. 231/2001;
 - c) individuare i requisiti richiesti per i soggetti che costituiscono la Commissione tecnica per l'asseverazione dei modelli di gestione, nonché gli strumenti mirati alla tutela delle garanzie ai fini della responsabilità del soggetto firmatario dell'asseverazione;
 - d) progettare procedure semplificate per la piccola e media impresa, ai fini dell'adozione e dell'attuazione dei modelli di gestione, da proporre alla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 Competenze a livello territoriale degli OPRC e OPTC

1. Gli OPRC ENBIC SICUREZZA e OPTC ENBIC SICUREZZA, nell'ambito del coordinamento della Commissione Nazionale per la formazione, sviluppano le seguenti attività:
 - a) progettare, programmare e realizzare direttamente i corsi di formazione quali soggetti autorizzati dal D. Lgs. 81/08;
 - b) predisporre progetti e modelli formativi inerenti alla tematica della sicurezza sul lavoro;
 - c) promuovere corsi e azioni formative rivolti ai datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori per l'acquisizione di specifiche competenze tecniche, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza,
 - d) promuovere e sviluppare azioni formative per il personale affinché possa acquisire specifiche competenze per l'effettuazione di sopralluoghi atti a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - e) supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- f) trasmettere ai Comitati regionali di coordinamento, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 81/08, una relazione annuale sull'attività svolta;
 - g) comunicare alle aziende ed agli organi di vigilanza, territorialmente competenti, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali;
 - h) comunicare all'INAIL i nominativi dei RLST e delle imprese che hanno aderito al sistema paritetico.
2. La collaborazione tra l'OPNC con le proprie sedi territoriali o con la rete di OPRC e OPTC viene effettuata in base alla normativa vigente e in base a quanto specificatamente indicato nel presente Regolamento, fatte ovviamente salve eventuali modifiche conseguenti all'entrata in vigore di successive norme in materia.
 3. Per collaborazione si intende l'inoltro alla rete di OPNC Sicurezza del programma con data e luogo di svolgimento del corso. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'OPNC le relative indicazioni sono vincolanti per la formazione. Qualora la richiesta non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla realizzazione delle attività di formazione.

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le competenze previste dalla normativa di settore ed assegnate agli organismi paritetici territoriali sono svolte dagli OPRC e/o OPTC.
2. In attesa della definizione e della formalizzazione degli OPRC e OPCT tutte le competenze previste dal presente Regolamento sono demandate all'OPNC che svolge attività di sussidiarietà tramite le proprie sedi territoriali, così come previsto dallo Statuto.
3. In attesa della costituzione e del funzionamento operativo degli OPRC E OPTC tutte le competenze, ordinarie e straordinarie possono essere svolte dall'OPNC.
4. La Commissione Nazionale, ove necessario, può surrogare l'OPRC e/o l'OPTC ed attuare le procedure di cui al presente Regolamento.
5. L'OPNC può delegare lo svolgimento delle attività territoriali, qualora la propria rete territoriale non sia stata ancora costituita, ad altro ente territoriale confinante o viciniore.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo statuto dell'OPNC ENBIC Sicurezza ed agli accordi interconfederali stipulati tra ANPIT, AIFES, CONFIMPRENDITORI, CISAL, CISAL TERZIARIO e FEDERAGENTI CISAL.

Roma, 13 dicembre 2023